

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE PER I DEBITI SORTI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE E D'IMPRESA: INTERESSI E BISOGNI DELLA FAMIGLIA.

Di Giovanni Passagnoli

| 769

Responsabilità patrimoniale per i debiti sorti nell'esercizio dell'attività professionale e d'impresa: interessi e bisogni della famiglia (Giovanni Passagnoli)



SOMMARIO: 1. Il quadro normativo. - 2. I bisogni della famiglia. - 3. L'ordinanza n. 2904/2021. - 4. Gli interessi della famiglia.

ABSTRACT. Il saggio riflette sul rapporto tra bisogni e interessi della famiglia. L'interpretazione estensiva dei "bisogni della famiglia" di cui all'art. 170 c.c., ha nel tempo determinato una sostanziale disattivazione del vincolo destinatorio nel fondo patrimoniale, con particolare riferimento alle obbligazioni derivanti dalla attività professionale e d'impresa. La Cassazione, con l'ordinanza n. 2904/2021, ha innovativamente enunciato una massima d'esperienza di normale estraneità dell'attività professionale e d'impresa rispetto agli scopi familiari, restituendo così, grazie alla ripartizione dell'onere probatorio, uno spazio operativo al fondo patrimoniale. Il saggio, nel condividere la soluzione acquisita per il fondo patrimoniale, esclude che la medesima presunzione di estraneità possa operare con riferimento agli "interessi della famiglia" di cui all'art. 186, lett. c), c.c. ed alla conseguente garanzia patrimoniale offerta dai beni della comunione.

The essay reflects upon the relationship between family's needs and interest. The extensive interpretation of the concept of "family's needs" of art. 170 c.c. has determined over the years a substantial inactivation of the link of destination typical of the "fondo patrimoniale", with particular reference to debts concerning professional and business activities. The Italian Supreme Court's judgement n. 2904/2021 has innovatively statued a principle of experience, which assumes that professional and business activities are generally uninvolved in family's purposes. Thus, such judgement has renovated an operative space for the institute of the "fondo patrimoniale" by means a distribution of the burden of proof which derives from the above-mentioned simple-presumption. While it endorses the described interpretative option for the "fondo patrimoniale", the essay precludes that it can also work with the concept of "family's interests" of art. 186, lett. c), c.c., as well as with the consequent patrimonial warranty offered by the assets of the "comunione legale".

1. Il quadro normativo

La rilevanza destinataria del patrimonio familiare trova precipua disciplina negli artt. 170 e 186, lett. c) del codice civile.

Diverso il contesto delle due disposizioni: da un lato, il fondo patrimoniale, quindi un patrimonio separato, che non può assumere carattere sostitutivo, ma solo integrativo rispetto ai regimi patrimoniali secondari. Dall'altro, la disciplina della comunione legale, quindi propriamente il regime patrimoniale secondario, in cui si specifica, salvo deroga convenzionale, il più generale obbligo primario di contribuzione.

Non di meno, in entrambe le discipline viene in rilievo un patrimonio separato, che gradua, in modi diversi, la garanzia patrimoniale offerta dai beni latamente familiari ai creditori particolari di uno dei coniugi.

Precisamente, nel fondo patrimoniale, i beni non rispondono dei debiti che il creditore conoscesse essere stati contratti "per scopi estranei ai bisogni della famiglia". Mentre i beni della comunione legale sono destinati - con la limitata deroga disposta dall'art. 189 c.c. - alla garanzia patrimoniale dell'adempimento di ogni obbligazione contratta, anche separatamente, "nell'interesse della famiglia"¹.

La rinnovata attenzione della giurisprudenza di legittimità - che ha di recente precisati gli ambiti di operatività concreta della funzione destinataria del fondo patrimoniale - suggerisce una riflessione circa la possibilità, o meno, di estenderne i corollari anche alla comunione legale.

Ma andiamo con ordine.

Con l'ordinanza n. 2904/2021² la Corte di Cassazione coglie un'occasione per restituire uno spazio applicativo ad un istituto da tempo relegato ai margini del sistema; ed offre un rilevante chiarimento in merito alla disciplina del fondo patrimoniale³.

¹ Cfr. V. DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, Milano, 1991; P. DE MARTINO, *La comunione legale tra coniugi: la responsabilità, in Il diritto di famiglia. Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Trattato diretto da Bonilini e Cattaneo*, Torino, 1997, p. 227 ss..

² Vedila in www.dejure.it

³ Per un inquadramento, tra i numerosi studi sul fondo patrimoniale, si vedano: E. RUSSO, *Il fondo patrimoniale*, in *Studi sulla riforma del diritto di famiglia*, Milano, 1973, p. 567 ss.; L. MILONE, *Appunti per uno studio sul fondo patrimoniale*, in *Dir. fam.*, 1976, p. 39 ss.; V. DE PAOLA, A. MACRÌ, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 1978; G. GABRIELLI, voce *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 294 ss.; G. CIAN, G. CASAROTTO, voce *Fondo patrimoniale della famiglia*, in *Noviss. Dig. it.*, App. III, 1982, p. 831 ss.; F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di Cicu-Messineo, VI, II, Milano, 1984, p. 83 ss.; F. CARRESI, voce

Nella specie, vi era un compendio immobiliare destinato in fondo patrimoniale. Il debito del costituente trovava il proprio titolo in una fideiussione prestata a favore di una banca, per le obbligazioni contratte da una società della quale quegli era socio. Il fideiussore escusso eccedeva la impignorabilità, nei sensi dell'art. 170 c.c., dei beni del fondo patrimoniale, giacché, data la finalità della obbligazione di garanzia contratta, ne era evidente l'estraneità ai bisogni della famiglia.

L'opposizione, respinta per più ragioni⁴ in primo e in secondo grado, viene infine accolta dalla Corte

Fondo patrimoniale, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, XIV, 1989, p. 1. ss.; M.C. PINTO BOREA, *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale: caratteri comuni e note differenziali*, in *Giur. it.*, 1989, I, c. 873 ss.; E. MANDES, *Il fondo patrimoniale. Rassegna di dottrina e giurisprudenza*, in *Riv. not.*, 1990, p. 641 ss.; T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, Milano, 1990; R. LENZI, *Struttura e funzione del fondo patrimoniale*, in *Riv. not.*, 1991, p. 54 ss.; B. GRASSO, *Il regime generale e il fondo patrimoniale*, in *Trattato Rescigno*, III, Torino, 1996; M.L. CENNI, *Il fondo patrimoniale*, in *Trattato di diritto di famiglia* (a cura di P. Zatti), III, *Regime patrimoniale della famiglia*, a cura di F. Anelli e M. Sesta, Milano, 2002; P.G. DE MARCHI, *Fondo patrimoniale*, Milano, 2005; R. QUADRI, voce *Fondo patrimoniale*, in *Enc. giur. Treccani*, XVI, Roma, 2007, p. 5 ss.; T. AULETTA, *Riflessioni sul fondo patrimoniale*, in *Fam. pers. e succ.*, 2012, p. 326 ss.; B. BOVE, *Fondo patrimoniale: aspetti discussi di una disciplina controversa*, Torino, 2014.

⁴ Una tra esse, che però qui non richiede una specifica considerazione in mancanza di elementi di originalità, riguardava la suscettibilità di revocatoria del fondo patrimoniale. Ciò sull'agevole assunto che il vincolo di destinazione comporta una riduzione della garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei titolari del fondo ai sensi dell'art. 2740 c.c., sicché nel concorso dei relativi presupposti non è dubbia la suscettibilità di azione revocatoria del fondo patrimoniale ex art. 2901 c.c. Invero, per mezzo di tale azione, è possibile rimuovere "a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circo-scrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 c.c., comma 1, n. 1". Cfr. Cass., 18 marzo 1994, n. 2604, in *Foro it.*, Rep. 1995, voce *Revocatoria (azione)*, n. 13; Cass., 2 settembre 1996, n. 8013, in *Mass. giust. civ.*, 1996, p. 1243 ss.; Cass., 17 giugno 1999, n. 6017, in *Foro it.*, 2000, I, c. 1258 ss.; Cass., 2 agosto 2002, n. 11537, in *Riv. not.*, 2003, p. 444 ss.; Cass., 23 settembre 2004, n. 19131, in *Guida al dir.*, 2004, 41, p. 73 ss.; Cass., 7 marzo 2005, n. 4933, in *Fam.*, 2006, p. 170 ss., con nota di A. POLIMENO, *Sulla revocabilità dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale*; Cass., 26 luglio 2005, n. 15603, in *Fam. e dir.*, 2006, p. 213 ss.; Cass., 15 marzo 2006, n. 5684, in *Riv. not.*, 2007, I, p. 161 ss.; Cass., 17 gennaio 2007, n. 966, in *Fam. dir.*, 2007, 5, p. 493 ss.; Cass., 7 luglio 2007, n. 15310, in *Fam. e dir.*, 2008, p. 591 ss.; Cass., 7 ottobre 2008, n. 24757, in *Giust. civ.*, 2009, I, p. 1909 ss., con nota di G. PARDI, *Revocatoria ordinaria e tutela del credito*; Cass., 29 aprile 2009, n. 10052, in *Fam. e dir.*, 2009, p. 901, con nota di G. BILÒ, *Revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale e legittimazione passiva alla causa del coniuge non debitore*. Sullo specifico problema di utilizzi strumentali dell'istituto in esame si vedano: T. AULETTA, *Costituzione di fondo patrimoniale e tutela dei creditori personali dei coniugi*, in *Giur. comm.*, 1987, II, p. 638 ss.; A. MORACE PINELLI, *Interesse della famiglia e tutela dei creditori*, Milano, 2003; L. MAIONE, *Fondo patrimoniale, derogabilità convenzionale del regime legale e potrei dei*





di Cassazione, che si diffonde, per quanto interessa al nostro discorso, sulla portata dei bisogni della famiglia.

2. I bisogni della famiglia.

La disciplina del fondo patrimoniale e la *ratio* del vincolo di destinazione⁵ ruotano in effetti intorno alla locuzione “bisogni della famiglia”, contenuta, per quanto qui più direttamente rileva, negli artt. 167 e 170 c.c.

Almeno ad una prima lettura, parrebbe trattarsi di quei medesimi “bisogni della famiglia” per la cui soddisfazione l’art. 143 terzo comma c.c. enuncia il generale dovere di contribuzione tra coniugi, da correlare sistematicamente, in presenza di figli, con quanto disposto, per gli obblighi di mantenimento, dagli artt. 147 e 316 *bis*. Il fondo è dunque funzionalmente conformato sullo scopo di soddisfare i detti bisogni e costituisce una modalità di adempimento tanto dell’obbligo contributivo primario che di quelli di mantenimento.

In termini solo descrittivi può dirsi che i bisogni della famiglia siano quelli legati a esigenze (attuali o future) della vita dei componenti della famiglia, siano esse comuni a tutti o siano esigenze individuali, ma capaci di coinvolgere la famiglia nel suo complesso⁶.

terzi creditori, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, II, p. 1211 ss.; M. TAMPONI, *Famiglia e lesione degli interessi dei creditori: oltre l'uso strumentale del fondo patrimoniale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 278 ss..

⁵ Per un approfondimento sul vincolo di destinazione si vedano, in ampio arco temporale: A. PINO, *Il patrimonio separato*, Padova, 1950; R. LENZI, *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, in *Riv. not.*, 2003, p. 544 ss.; P. IAMICELI, *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, 2003; F. TASSINARI, *Patrimoni privati e destinazioni a tutela della famiglia*, in *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, p. 51 ss.; R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, Napoli, 2004; F. VIGLIONE, *Vincolo di destinazione nell'interesse della famiglia*, Milano, 2005; A. DI SAPIO, *Patrimoni segregati ed evoluzione normativa: dal fondo patrimoniale all'atto di destinazione ex art. 2645 ter*, in *Dir. fam. pers.*, 2007, p. 1257 ss.; P. DELL'ANNA, *Patrimoni destinati e fondo patrimoniale*, Torino, 2009; F. MANOLITA, *Le destinazioni all'interesse familiare: autonomia privata e fondamento solidaristico*, in *Riv. not.*, 2012, p. 1035 ss..

⁶ Come è noto l'interpretazione prospettata dalla giurisprudenza circa la formulazione dell'art. 170 c.c. è influenzata dall'orientamento, consolidatosi sotto la disciplina previgente in materia di beni dotati. Già all'indomani della riforma del 1975, infatti, la Cassazione si allineava a quella giurisprudenza che ha allargato la sfera dei bisogni della famiglia «esaltandone le finalità di nucleo proteso a realizzare un sempre maggiore benessere materiale e spirituale dei propri componenti»: Cass., 7 gennaio 1984, n. 134, in *Foro it.*, 1985, I, I, p. 558 ss.; in *Vita not.*, 1984, p. 1646 ss.; in *Giust. civ.*, 1984, I, p. 663 ss.; in *Giur. it.*, 1984, I, I, p. 740 ss.; in *Dir. fam. e pers.*, 1984, I, p. 480, con

La latitudine di tali bisogni, stanti le ricadute disciplinari che essa comporta, divide gli interpreti; e la cosa non stupisce.

Da un lato, in effetti, è del tutto intrinseca ai bisogni la possibilità di una loro differente declinazione in termini soggettivi. Ciò trova il proprio immediato referente normativo nell’art. 144 c.c., laddove consente di conformare convenzionalmente l’indirizzo familiare: donde la concordata concretizzazione dei bisogni, che ne costituisce uno dei riflessi più rilevanti.

La concretizzazione convenzionale trova, non di meno, un limite nell’esigenza di riconoscibilità sociale dei bisogni rilevanti: occorre cioè un ancoraggio oggettivo delle esigenze della persona all’interno della famiglia, che ne commisuri l’estensione anche alle condizioni economiche di questa⁷.

La giurisprudenza, tra soggettivismo e standardizzazione, propende, come è noto, per una lettura estensiva dei bisogni della famiglia: i quali non si limitano al soddisfacimento di quanto sia indispensabile per l’esistenza di questa, ma ricomprendono anche “*quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa*”. In questa prospettiva, sarebbero escluse dal perimetro di detti bisogni “*solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi*”⁸.

Ma proprio il processo di estensione dell’ambito di operatività dei “bisogni della famiglia” ha finito col fare emergere una contraddizione, che si palesa nel giuoco dei diversi interessi sottostanti alle differenti discipline volta a volta correlate all’ampiezza di quella nozione.

Altro, evidentemente, è assumere una ampia accezione dei bisogni, al fine di imprimere, in una condivisibile prospettiva costituzionalmente orientata, una crescente latitudine od una maggiore intensità qualitativa ai doveri di contribuzione e di mantenimento.

Altro è assumerne quella accezione estesa al fine del dirimere il conflitto tra la destinazione familiare del patrimonio, pur reputata meritevole, e la tutela dei creditori: qui, la dilatazione impressa ai bisogni familiari entra in frizione con la logica destinataria del fondo, e ne riduce, sino a renderla impercettibile - quindi più di quanto appaia ragionevole sul piano ermeneutico - la portata.

nota di F. DALL'ONGARO, *In tema di esecuzione sul fondo patrimoniale*.

⁷ M. PALADINI, *Sub Art. 168*, in *Commentario al codice civile Schlesinger*, diretto da E. Gabrielli, Della famiglia (Artt. 177-342 ter), Torino, 2010, p. 12 ss..

⁸ Cfr. Cass., 7 gennaio 1984, n. 134, cit.; Cass., 7 luglio 2009, n. 15862, cit; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3738, cit..

Questo processo interpretativo è ben rappresentato dall'orientamento secondo il quale dovrebbe presumersi che tutte le attività attinenti alla vita lavorativa dei componenti della famiglia - in quanto volte a procurare i redditi senza i quali le esigenze familiari non possono soddisfarsi - siano poste in essere per far fronte ai *bisogni* della famiglia, nell'accezione di cui all'art. 170 c.c..

Con la conseguenza che - guardando la cosa nell'ottica destinataria - sarebbe sempre legittima, salva la prova contraria offerta dal debitore, l'espropriazione dei beni del fondo patrimoniale per qualsivoglia obbligazione, contrattuale o extracontrattuale, originatasi dalle attività lavorative, imprenditoriali e professionali in questione⁹.

In questo senso, non a caso, era orientata la sentenza d'appello riformata con l'ordinanza in esame, laddove motivava che *"in difetto di qualsiasi prova od allegazione su di una qualche diversa fonte di sostentamento della famiglia, appare del tutto legittimo presumere che dall'attività d'impresa di cui faceva parte [il ricorrente] derivassero i mezzi di sostentamento del nucleo familiare, di modo che le obbligazioni fideiussorie assunte ricollegabili a tale rapporto societario ben possono ritenersi rientrare nell'alveo di quelle prestate nell'interesse della famiglia"*.

L'orientamento descritto è stato criticato da quanti vi hanno ravvisato il pericolo che una estensione indiscriminata della nozione dei bisogni della famiglia finisca per svuotare di significato e di funzione pratica il fondo patrimoniale: *"E' evidente, infatti, che più si allarga tale concetto, più sbiadisce il vincolo di destinazione che la legge imprime ai beni del fondo e si allenta fino a disfarsi il correlativo vincolo d'inespropriabilità degli stessi: maggiore è la portata dei bisogni, maggiore il novero delle obbligazioni per cui è consentita l'aggressione dei beni ad essi destinati"*¹⁰.

⁹ Cass., 15 marzo 2006, n. 5684, cit.; Cass., 31 maggio 2006, n. 12998, cit. In dottrina, già A. FALZEA, *Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, I, p. 609 ss.; nonché, P. D'ADDINO SERRAVALLE, *La natura del fondo patrimoniale e il provvedimento giudiziario del comma 3 dell'art. 171 cod. civ.*, in *Rass. dir. civ.*, 1982, p. 327 ss.; P. DELL'ANNA, *Patrimoni destinati e fondo patrimoniale*, Milano, 2009, p. 170 ss.; M. MATTIONI, *Fondo patrimoniale e bisogni della famiglia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 7-8, p. 661 ss., il quale ricorda che la riconduzione al concetto di bisogni della famiglia *"dei debiti contratti nell'ambito dell'attività lavorativa di ciascun familiare era stata operata anche mediante l'instaurazione di una presunzione di destinazione al ménage familiare dei proventi di qualsiasi attività svolta dai membri della famiglia"*.

¹⁰ Le parole sono di M. MATTIONI, *Fondo patrimoniale e bisogni della famiglia*, cit., p. 664. Nel medesimo ordine di idee: E. RUSSO, *Il fondo patrimoniale*, cit., p. 567 ss.; G. GABRIELLI, voce *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, cit., p. 294 ss.; A. FUSARO, *Del fondo patrimoniale*, in *Commentario del codice*

Ragionevolmente, è stata prospettata una interpretazione più ristretta del dato normativo, che conduca ad escludere dal novero dei bisogni familiari le *"esigenze professionali, che appartengono alla sfera extradomestica e individuale e fruttano infatti al singolo, solo indirettamente potendo tradursi in un vantaggio per gli altri familiari"*¹¹.

Similmente, recente giurisprudenza ha avvertito la rilevanza del problema: ovvero il rischio di sostanziale disattivazione del vincolo destinataria nell'amplissimo ambito delle conseguenze, contrattuali ed extracontrattuali, della attività lavorativa. Sicché si ipotizza che competa all'interprete - ma con una permanente equivocità sul piano probatorio - il compito di esaminare le caratteristiche della situazione concreta, così da accertare se *"il debito [...] sorto nell'esercizio dell'impresa, [...] possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni"* della famiglia¹².

In altri termini, la circostanza che un debito sia sorto nell'ambito dell'attività d'impresa o professionale non implicherebbe necessariamente che esso attenga a obbligazioni estranee ai bisogni della famiglia¹³: il problema sarebbe piuttosto quello di individuare chi debba dare la prova della detta estraneità.

3. L'ordinanza n. 2904/2021.

La Corte, come in parte si è anticipato, si sofferma sul criterio in forza del quale identificare i crediti il cui soddisfacimento possa essere direttamente realizzato, in via esecutiva, sui beni conferiti nel fondo patrimoniale.

Sotto questo profilo, la ricostruzione offerta dalla Cassazione si pone nel solco della tradizione.

Così essa respinge anzitutto l'orientamento secondo il quale dovrebbe valutarsi la natura *ex contractu* o *ex delictu* delle obbligazioni¹⁴: ciò che rileva non è la fonte dell'obbligazione, ma gli scopi dell'attività dalla quale essa sia sorta.

Ancora, la Corte fa propria la già ricordata accezione estensiva dei *"bisogni della famiglia"*: questi,

civile, diretto da E. Gabrielli, *Della Famiglia*, a cura di L. Balestra (Art. 167-171), Torino, 2010, p. 1044 ss..

¹¹ Così G. GABRIELLI, voce *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, cit., p. 300 ss..

¹² Cass., 7 luglio 2009, n. 15862, cit.; Cass., 31 maggio 2006, n. 12998, cit.; Cass., 19 febbraio 2013, n. 4011 cit.; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23163, cit.

¹³ Cass., 31 maggio 2006, n. 12998, cit.; Cass., 7 luglio 2009, n. 15862, cit.; Cass., 26 marzo 2014, n. 15886, in *Foro it.*, 2014, I, p. 3494 ss.; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3738, in *Rep. Foro it.*, 2015, voce *Famiglia (regime patrimoniale)*, n. 39.

¹⁴ In tal senso: Cass., 18 luglio 2003, n. 11230, in *Fam. e dir.*, 2004, p. 351 ss.; Cass., 26 luglio 2005, n. 15603, cit..





per tanto, non potrebbero ridursi alle sole necessità essenziali, ma sarebbero comprensivi di “*quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa*”, cioè al miglioramento anche economico della famiglia, secondo l'indirizzo concordato e attuato dai coniugi¹⁵. Conseguentemente, sarebbero escluse dal perimetro di tale locuzione solo le esigenze di tipo voluttuario o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

Fin qui l'approccio, tutto sommato tradizionale, della Corte, che però introduce, a questo punto, un rilevante elemento di novità, sul piano della ripartizione dell'onere della prova.

Certo, in linea generale, la Corte ribadisce che la prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda far valere la impignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale. A tal fine, è pertanto il debitore che deve dimostrare la regolare costituzione del fondo, la sua opponibilità al creditore precedente, l'estraneità del debito rispetto ai bisogni della famiglia, nonché la consapevolezza, da parte del creditore, di tale estraneità al momento del sorgere dell'obbligazione¹⁶.

Nulla di nuovo, apparentemente. Ma, a legger meglio, non è così.

La Cassazione – e qui sta il profilo davvero rilevante della motivazione – enuncia a questo punto una *massima d'esperienza* in netta controtendenza rispetto al più restrittivo orientamento.

Ovvero, che non risponda affatto all'*id quod plerumque accidit*, salvo prova contraria, che un imprenditore assuma debiti nell'esercizio della propria attività imprenditoriale non allo scopo del relativo svolgimento, bensì a quello diverso del sopperire direttamente ai bisogni della famiglia.

Con questa semplice affermazione, apparentemente giocata sul piano del fatto, si rovescia il ri-

sultato ermeneutico, giacché in concreto *si ribaltano gli oneri probatori*.

Il debitore viene a godere della *presunzione semplice* della estraneità dell'attività professionale e d'impresa rispetto agli scopi familiari.

Mentre il creditore è onerato del fornire gli elementi indiziari dai quali indurre il contrario.

Nella specie decisa, la Corte reputa che la banca non abbia fornito gli indizi dai quali arguire che la stipulazione della fideiussione costituisca un atto funzionale a sopperire direttamente ai bisogni della famiglia. Dovendosi, appunto, vincere la presunzione che un simile atto costituisca esercizio dell'attività imprenditoriale del ricorrente, rivolto a garantire la banca in funzione dell'ottenimento degli affidamenti occorrenti alla società della quale il fideiussore era socio.

Sul punto, la Corte d'Appello aveva argomentato - in linea col già ricordato più restrittivo orientamento - muovendo dalla massima d'esperienza contraria: ovvero, quella della supposta normale funzionalità dell'attività lavorativa e d'impresa ai bisogni della famiglia.

Ma, in tal modo, il giudice d'appello, secondo la Cassazione, avrebbe da un lato enunciato una massima d'esperienza incongrua, dall'altro - e conseguentemente - avrebbe invertito gli oneri probatori, gravando il debitore della prova della estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia; prova che egli invece assolve di norma valendosi della presunzione semplice di tale estraneità, nei sensi sopra ricordati.

Donde la Cassazione con rinvio della sentenza, con una *ratio decidendi* che - fondata com'è su un differente e generale apprezzamento dell'*id quod plerumque accidit* - va ben oltre il caso deciso.

4. Gli interessi della famiglia.

Questa lettura restrittiva dei bisogni della famiglia solleva l'interrogativo se una analoga operazione interpretativa possa compiersi con riferimento all'*interesse* della famiglia, nel contesto attuativo dell'art. 186, lett. c) del nostro Codice¹⁷.

¹⁵ Cass., 7 gennaio 1984, n. 134, cit.: l'«espressione bisogni della famiglia non va intesa restrittivamente come aderente al concetto di necessità e alla soddisfazione di qualcosa di indispensabile, ossia come strettamente legata alla esistenza stessa della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria caratterizzate da intenti meramente speculativi»; Cass., 19 febbraio 2013, n. 4011, in *Giur. it.*, 2013, 12, p. 2501, con nota di M.M. FRANCISSETTI BROLIN, *Fondo patrimoniale e onere della prova ex art. 170 c.c.*; Cass., 5 marzo 2013, n. 5385, in *Giust. civ., Mass.* 2013; Cass., 23 agosto 2018, n. 20998, in *Giust. civ., Mass.*, 2018.

¹⁶ La prova della estraneità e della consapevolezza può essere fornita anche a mezzo di presunzioni semplici. Cfr. Cass., 11 febbraio 2005, n. 2748, in *Giust. civ., Mass.* 2005, 2; Cass., 15 marzo 2006, n. 5684, cit.; Cass., 17 gennaio 2007, n. 966, in *Giust. civ.*, 2007, I, p. 596 ss.; Cass., 5 marzo 2013, n. 5385, cit.; Cass., 29 gennaio 2016, n. 1652, in *Giust. civ., Mass.* 2016.

¹⁷ L'art. 186, lett. c), c.c. attrae da sempre l'interesse della dottrina: A. FALZEA, *Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 625 ss.; G.F. PALERMO, *Obbligazioni solidali nell'interesse della famiglia?*, in *Riv. not.*, 1979, I, p. 488 ss.; F. PANUCCIO, *In tema di responsabilità dei coniugi per le obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia*, in *Giust. civ.*, 1980, p. 2822 ss.; R. PERCHINUNNO, *Le obbligazioni nell' "interesse familiare"*, Napoli, 1982; E. RUSSO, *"Bisogni" e "interesse" della famiglia: il problema delle obbligazioni familiari*, in E. Russo, *Le convenzioni matrimoniali ed altri saggi sul nuovo diritto di famiglia*, Milano, 1983, p. 241 ss.; P.M. VECCHI, *Obbligazioni nell'interesse della famiglia e re-*

Tenterò brevemente di spiegare perché la soluzione al riguardo debba essere diversa.

L'interesse della famiglia si è posto in una sorta di contrappunto ideale con la nozione dei *bisogni*, con riferimento all'estensione della solidarietà passiva tra i coniugi per le obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia¹⁸.

sponsabilità solidale dei coniugi, in *Riv. dir. civ.*, 1991, II, p. 631 ss.; F. PICCALUGA, *Obbligazioni nell'interesse della famiglia e responsabilità patrimoniale dei coniugi*, in *Giur. merito*, 2002, p. 1422 ss.; A. BARALE, *Responsabilità dei coniugi per le obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia*, in *Fam. e dir.*, 2005, p. 153 ss.; L. PASCUCCI, *Le obbligazioni contratte da un coniuge nell'interesse della famiglia tra diritto giurisprudenziale e possibile evoluzione legislativa*, in *Fam. e dir.*, 2007, p. 559 ss.; R. DI CRISTO, *L'obbligazione contratta, nell'interesse della famiglia, da uno solo dei coniugi*, in *Fam. pers. e succ.*, 2009, p. 626 ss.. In generale, si vedano: F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia, I. I rapporti patrimoniali tra coniugi in generale. La comunione legale*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cian e F. Messineo, vol. VI, t. I, sez. 1, Milano, 1979, p. 155 ss.; E. QUADRI, *Obblighi gravanti sui beni della comunione*, in *La comunione legale*, a cura di C.M. Bianca, vol. II, Milano, 1989, p. 741 ss.; F. MASTROPAOLO, P. PITTEr, sub art. 186 c.c. - *Obblighi gravanti sui beni della comunione*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, a cura di G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, vol. III, Padova, 1992, p. 230 ss.; L. BRUSCUGLIA, *La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, vol. IV, Il diritto di famiglia, tomo II, a cura di T. Auletta e altri, Torino, 1999, p. 317 ss.; U. MINNECI, *Responsabilità patrimoniale dei coniugi in regime di comunione legale*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, vol. III, *Regime patrimoniale della famiglia*, a cura di F. Anelli e M. Sesta, Milano, 2002, p. 341 ss.; A. GALASSO, sub art. 186 c.c. - *Del regime patrimoniale della famiglia*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, tomo I (artt. 159-230), Bologna-Roma, 2003, p. 403 ss..

¹⁸ E' stata in effetti dibattuta in dottrina la questione della relazione esistente tra la disciplina delle obbligazioni gravanti sulla comunione legale e l'adempimento dei doveri primari di contribuzione ai bisogni della famiglia di cui all'art. 143 c.c.. Secondo la tesi prevalente, le obbligazioni nell'interesse della famiglia renderebbero entrambi i coniugi debitori solidali nei confronti dei terzi, qualunque sia il regime patrimoniale prescelto (cfr. A. FALZEA, *Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 609 ss.; S. PATTI, *Diritto al mantenimento e prestazione di lavoro nella riforma del diritto di famiglia*, in *Dir. fam.*, 1977, p. 1369 ss.; S. ALAGNA, *Il regime patrimoniale primario della famiglia*, in *Vita not.*, 1977, p. 850 ss.; G. VETTORI, *Il dovere coniugale di contribuzione*, in *Il diritto di famiglia*, in *Trattato diretto da Bonilini e Cattaneo*, II, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Torino, 1998, p. 6 ss.). Secondo una diversa impostazione, occorre muovere dalla differenza lessicale e concettuale tra i bisogni di cui all'art. 143 c.c. e gli interessi della famiglia di cui all'art. 186 c.c., così da limitare la solidarietà passiva dei coniugi alle sole obbligazioni funzionali ai bisogni della famiglia (cfr. E. RUSSO, "*Bisogni*" e "*interesse*" della famiglia: il problema delle obbligazioni familiari, cit., p. 241 ss.; L. BRUSCUGLIA, *La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale*, in *Trattato di diritto privato. Il diritto di famiglia*, diretto da M. Bessone, IV, 2, Torino, 1999, p. 323 ss.). Diversamente, per gli obblighi di istruzione ed educazione dei figli sussisterebbe una piena corrispondenza tra l'art. 147 e l'art. 186, lett. c), confermata a livello testuale. Se ne conclude che, in generale, le obbligazioni nell'in-

teresse della famiglia abbiano un contenuto più ampio rispetto a quelle funzionali al soddisfacimento dei bisogni familiari.

E' stata in effetti dibattuta in dottrina la questione della relazione esistente tra la disciplina delle obbligazioni gravanti sulla comunione legale e l'adempimento dei doveri primari di contribuzione ai bisogni della famiglia di cui all'art. 143 c.c.. Secondo la tesi prevalente, le obbligazioni nell'interesse della famiglia renderebbero entrambi i coniugi debitori solidali nei confronti dei terzi, qualunque sia il regime patrimoniale prescelto¹⁹. Secondo una diversa impostazione, occorre muovere dalla differenza lessicale e concettuale tra i bisogni di cui all'art. 143 c.c. e gli interessi della famiglia di cui all'art. 186 c.c., così da limitare la solidarietà passiva dei coniugi alle sole obbligazioni funzionali ai bisogni della famiglia²⁰. Diversamente, per gli obblighi di istruzione ed educazione dei figli sussisterebbe una piena corrispondenza tra l'art. 147 e l'art. 186, lett. c), confermata a livello testuale. Se ne conclude che, in generale, le obbligazioni nell'interesse della famiglia abbiano un contenuto più ampio rispetto a quelle funzionali al soddisfacimento dei bisogni familiari.

Quanto poi alla individuazione delle obbligazioni "nell'interesse della famiglia", parte della dottrina reputa necessario un giudizio prognostico *ex ante*, al fine di evitare di gravare il creditore dell'onere di verificare l'effettiva realizzazione di quell'interesse²¹. A prevalere, però, è l'orientamento secondo il quale l'effettivo conseguimento dell'interesse familiare deve essere accertato sulla base di una verifica *ex post*, quindi non al momento in cui l'obbligazione viene contratta²².

teresse della famiglia abbiano un contenuto più ampio rispetto a quelle funzionali al soddisfacimento dei bisogni familiari.

¹⁹ In tal senso v. A. FALZEA, *Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 609 ss.; S. PATTI, *Diritto al mantenimento e prestazione di lavoro nella riforma del diritto di famiglia*, in *Dir. fam.*, 1977, p. 1369 ss.; S. ALAGNA, *Il regime patrimoniale primario della famiglia*, in *Vita not.*, 1977, p. 850 ss.; G. VETTORI, *Il dovere coniugale di contribuzione*, in *Il diritto di famiglia*, in *Trattato diretto da Bonilini e Cattaneo*, II, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Torino, 1998, p. 6 ss..

²⁰ Di questa opinione sono: E. RUSSO, "*Bisogni*" e "*interesse*" della famiglia: il problema delle obbligazioni familiari, cit., p. 241 ss.; L. BRUSCUGLIA, *La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale*, in *Trattato di diritto privato. Il diritto di famiglia*, diretto da M. Bessone, IV, 2, Torino, 1999, p. 323 ss..

²¹ Cfr. V. DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, cit.; U. MINNECI, *Responsabilità patrimoniale dei coniugi in regime di comunione legale*, in *Trattato di diritto della famiglia*, diretto da P. Zatti, a cura di Anelli e Sesta, III, Milano, 2002, p. 441-442; A. GALASSO, sub Art. 186, *Del regime patrimoniale della famiglia*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, (Artt. 159-230), Bologna, 2003, p. 407 ss..

²² Cfr. R. PERCHINUNNO, *Le obbligazioni nell' "interesse familiare"*, Napoli, 1982, p. 184 ss.; T.V. RUSSO, *Obbligazioni familiari e responsabilità patrimoniale nel regime di comunione legale*, Napoli, 2005, p. 36 ss.; G. OBERTO, *La comunione lega-*





Acquisendo i trasponibili esiti di quel dibattito, può dirsi che la prima nozione – l'interesse - delimita l'estensione della garanzia patrimoniale offerta dai beni della comunione in modi non sovrapponibili alla seconda.

Precisamente, i *bisogni*, nell'impianto normativo, sarebbero un *minus* rispetto agli *interessi*²³, i quali invece, pur includendo i primi, avrebbero una maggior latitudine. Nel senso che vi sarebbero ricomprese non solo le esigenze primarie della famiglia pur estensivamente intese nei sensi più volte ricordati, ma anche quelle voluttuarie, e persino, cosa che rileva per il nostro discorso, quelle speculative, in quanto idonee ad apportare vantaggi, patrimoniali e non patrimoniali, alla famiglia²⁴. Gli interessi della famiglia includerebbero quindi proprio ciò che invece resta escluso dai bisogni: ovvero le "esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi"²⁵.

le tra coniugi, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, Milano, 2010, p. 1494 ss.; L. BRUSCUGLIA, *La comunione legale: amministrazione e responsabilità, I rapporti patrimoniali tra coniugi*, a cura di T. Auletta, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, vol. III, Torino, 2011, p. 564 ss.

²³ Cfr. F. SANTORO PASSARELLI, *Poteri e responsabilità patrimoniali del coniuge per i bisogni della famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1982, p. 9 ss.; A. FUSARO, *Del fondo patrimoniale*, cit., p. 1244 ss.; e vedi ancora, E. RUSSO, "Bisogni" e "interesse" della famiglia: il problema delle obbligazioni familiari, cit. In giurisprudenza v.: Cass., 7 maggio 1992, n. 5415, in *Vita not.*, 1992, p. 1159 ss.; Cass., 25 luglio 1992, n. 8995, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1994, I, p. 26 ss., con nota di R. CARAVAGLIOS, *Rilevanza esterna del regime primario della famiglia e responsabilità solidale dei coniugi*; Cass., 15 aprile 2002, n. 5420, in *Vita not.*, 2002, p. 1532 ss.; Cass., 17 settembre 2004, n. 18749, in *Giust. civ. Mass.*, 2004; Cass., 28 ottobre 2016, n. 21800, in *Giust. civ. Mass.*, 2017; Cass., 19 giugno 2018, n. 16176, in *Giust. civ. Mass.*, 2018.

²⁴ Peraltro vi è chi reputa che le obbligazioni contratte "nell'interesse della famiglia" debbano individuarsi mediante un giudizio prognostico *ex ante*, al fine di evitare che gravi sul creditore l'onere di verificare l'effettiva realizzazione di quell'interesse: cfr., V. DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, cit.; U. MINNECI, *Responsabilità patrimoniale dei coniugi in regime di comunione legale*, cit., p. 441-442; A. GALASSO, sub *Art. 186, Del regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 407 ss.. Prevale, tuttavia, l'orientamento secondo il quale occorre accertare che l'interesse familiare sia stato effettivamente conseguito, sulla base di una verifica *ex post*: R. PERCHINUNNO, *Le obbligazioni nell' "interesse familiare"*, cit., p. 184 ss.; G. OBERTO, *La comunione legale tra coniugi*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, Milano, 2010, p. 1494 ss.; L. BRUSCUGLIA, *La comunione legale: amministrazione e responsabilità*, cit., p. 564 ss..

²⁵ Cfr. Cass., 7 gennaio 1984, n. 134, cit.; Cass., 18 settembre 2001, n. 11683, in *Giust. civ.*, 2002, p. 1950 ss.; Cass., 18 luglio 2003, n. 11230, in *Fam. e dir.*, 2004, p. 351 ss.; Cass., 7 luglio 2009, n. 15862, cit.; Cass., 7 febbraio 2013, n. 2970, in *Foro it.*, *Rep.* 2013, voce *Famiglia (regime patrimoniale)*, n. 47; Cass., 5 marzo 2013, n. 5385, in *Vita not.*, 2014, p. 647 ss., con nota di V.R. CAMPOSEO, *Disciplina del fondo patrimoniale e plain meaning rule: riflessioni sulle recenti applicazioni giurispru-*

Ora, come si è innanzi ricordato, la Cassazione, con l'ordinanza 2904/2021, fonda il proprio deciso su una rivalutazione della *massima d'esperienza*, nel senso che non risponda all'*id quod plerumque accidit* che un imprenditore assuma debiti nell'esercizio della propria attività imprenditoriale non allo scopo del relativo svolgimento, bensì a quello diverso del sopperire direttamente ai *bisogni* della famiglia.

Ma una volta incluse nel perimetro degli *interessi* familiari proprio le esigenze speculative - escluse invece per quanto detto dal novero dei bisogni - diviene evidente che la *massima d'esperienza* si debba adattare al perseguimento di queste ultime, finendo col distribuire in senso nuovamente diverso l'onere della prova.

Si pensi - per impiegare un esempio omogeneo al caso deciso dalla Cassazione riguardo al fondo patrimoniale - ad un coniuge in comunione che rilasci una fideiussione per la propria attività d'impresa. Qui, la natura speculativa dell'atto, in quanto funzionale all'attività d'impresa del coniuge comunista, non è più idonea a escluderlo dal perimetro di quelli compiuti, anche separatamente, nell'*interesse* della famiglia.

Con la conseguente applicazione dell'art. 186, lett. c) c.c. e la attivazione - salva la prova contraria a carico del coniuge che intenda contestarla - della garanzia patrimoniale offerta dai beni della comunione.

denziali dell'art. 170 c.c.; Cass., 11 luglio 2014, n. 15886, cit.; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3738, cit.